

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 17/03/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato in data 17/12/2015 un prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 31 rate.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 15/9/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha chiesto: - il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.022,98 (al netto di € 225,75 già riconosciuti in sede di conteggio estintivo), dettagliati come segue: "Spese di attivazione" € 145,08, "Commissioni d'intermediazione" € 1.877,90; - la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 31: - ha svolto considerazioni sul fatto che la sentenza 'Lexitor' non sarebbe immediatamente trasponibile nelle legislazioni nazionali (sono richiamate le sentenze nr. 10489/19 del Tribunale di Napoli e nr. 2579/19 del Tribunale di Monza), e che la stessa non avrebbe validità retroattiva; - ha rappresentato che il ricorrente era stato messo a conoscenza in modo chiaro delle condizioni economiche che regolavano i due prestiti, in conformità con le norme di trasparenza *pro tempore* vigenti; - ha eccepito la natura *upfront* delle commissioni di attivazione e di quelle di intermediazione; - richiamando le decisioni nn. 4673/20 e 6108/20

del Collegio di Roma, ha eccepito l'irretrocedibilità delle commissioni d'intermediazione, in quanto versate a terzi a remunerazione del servizio reso.

L'intermediario ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione agli atti risulta che il prestito è stato estinto dopo il pagamento della rata n. 31 sulle 120 complessive, sulla base del seguente conteggio estintivo.

Si riscontra un abbuono di € 4.892,14 per interessi (a fronte di € 8.313,92 totali). Non constano ulteriori abbuoni.

Si rappresenta che in sede di richiesta economica il ricorrente ha decurtato l'importo di € 225,75, asseritamente relativo ad un abbuono per "commissioni di attivazione, ma nel conteggio estintivo qualificato come "Incasso TFR/estinzioni parziali" e, quindi, da ritenersi voce di costo diversa dall'abbuono di oneri non maturati.

Invero, in base alle evidenze del conteggio estintivo, tale importo corrisponde in effetti ad un abbuono per estinzione parziale, sebbene non sia del tutto chiaro a che titolo sia stato effettuato.

Il ricorrente ha versato in atti sia copia della liberatoria, con data coerente con quella del conteggio estintivo, sia copia integrale del contratto sottoscritto in data 17/12/2015, dal quale risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto (agente in attività finanziaria), appartenente alla rete distributiva (come da copia di fattura per provvigioni allegata in atti).

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali di "attivazione" sono da considerarsi di natura *recurring*, e quindi risultano retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, invece i



costi di cui alle clausole relative alle commissioni di "intermediazione" sono da qualificarsi come *up front* e, pertanto, sono rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi. Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	8,516%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	74,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	58,84%

rate pagate	31	rate residue	89	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'intermediazione				2.532,00	Upfront	58,84%	1.489,85		1.489,85
Commissioni d'attivazione				500,00	Recurring	74,17%	370,83		370,83
Totale				3.032,00					1.860,69

L'importo come sopra calcolato di € 1.860,69 (cifra da arrotondarsi a € 1.861,00 in conformità alle vigenti Disposizioni ABF) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 2.022,98, la quale calcola tutti gli importi col criterio del *pro rata temporis* lineare.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.861,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA